

CITTA' DI
VENEZIA

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti



Rep. Ord. n° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione in via sperimentale della sosta lungo via della Brenta Vecchia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- nel mese di dicembre 2018 è stato aperto il Museo del 900, il nuovo polo museale e culturale di Mestre sito tra via Poerio, via della Brenta Vecchia e via Pascoli;

Considerato che :

- la posizione centrale e di pregio dell'edificio sconta una scarsa disponibilità di aree di sosta sulla viabilità limitrofa;
- l'affaccio diretto sull'area pedonale di via Poerio impone ai veicoli diretti sulla stessa l'utilizzo di via della Brenta Vecchia quale viabilità di riferimento per tutte le operazioni di carico e scarico delle attività collocate internamente alla grande area pedonale centrale;
- le aree di sosta lungo via della Brenta Vecchia a seguito degli interventi di riqualificazione degli spazi a cura del polo museale hanno subito una riduzione;
- lungo il tratto di via Poerio, compreso tra via Olivi e l'area pedonale di via Poerio sono presenti stalli di sosta riservati al servizio taxi, ai veicoli al servizio di persone disabili e per operazioni di carico e scarico;

Riconosciuto che:

- via della Brenta Vecchia è una viabilità a senso unico, dotata di marciapiedi e pista ciclabile a doppio senso di marcia, con aree di sosta specializzate e a pagamento sul lato ovest dell'unica corsia di scorrimento veicolare;
- i residenti oltre alla presenza del Polo Museale e dell'area pedonale di via Poerio scontano anche l'affaccio sulle corsie riservate di via Olivi, sulle quali la sosta e non è ammessa;
- dal 2006 via della Brenta Vecchia è interessata da un provvedimento di limitazione della circolazione (una Z.t.l. istituita con ordinanza dirigenziale n° 233/2006) volto ad inibire il libero accesso veicolare alla via;
- le viabilità limitrofe, quali via Pascoli, via Poerio, Piazzale Donatori di Sangue, via Carducci non dispongono di un numero sufficiente di aree di sosta rispetto alla domanda residenziale;

Preso atto delle numerose rimostranze presentate dai residenti di via della Brenta Vecchia, costituitisi anche in Comitato, a causa dei disagi patiti prima e durante i lavori di realizzazione del polo Museale e poi a seguito della riduzione definitiva degli stalli di sosta su strada;

Verificato che l'art. 7, punto 11 del D. Lgs. N° 285/1992 riconosce ai comuni la facoltà sulle aree sulle quali sono state definite zone di particolare rilevanza urbanistica o aree pedonali o

zone a traffico limitato "di riservare , con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona , a titolo gratuito od oneroso";

Constatato che:

- le aree di sosta prossime ai residenti di via della B. Vecchia sono quelle localizzate lungo la via e che gli stalli di sosta sono circa una decina;
- la via Poerio risulta essere esterna alla ZTL e pertanto il luogo più prossimo all'area pedonale sul quale i veicoli possono effettuare le operazioni di carico e scarico;

Considerata la rilevanza dell'area museale del M9 adiacente a via della Brenta Vecchia, che si affaccia sulla più grande area pedonale di Mestre Centro e al fine di limitare i possibili transiti degli autorizzati nella ZTL di Mestre Centro alla ricerca di un posto di parcheggio più prossimo possibile all'area centrale si ritiene opportuno sperimentare di riservare le aree di sosta di via della Brenta Vecchia ai soli residenti;

Riconosciuta l'opportunità di riservare gli stalli di sosta presenti in via della Brenta Vecchia esclusivamente ai residenti della stessa via;

Valutato di introdurre tale modifica alla regolamentazione della circolazione, esclusivamente in via sperimentale, al fine di verificarne gli effetti ed introdurre eventuali misure correttive alla stessa;

Visto:

- la comunicazione effettuata dal Comitato Poerio e Brenta Vecchia in data 03/07/2019 ed acquisita con prot. n. 0338461 del 04/07/2019;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2) lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

Riservare in via sperimentale e temporanea gli stalli di sosta a pagamento di via della Brenta Vecchia ai residenti nella medesima via da dimostrare con apposita autorizzazione rilasciata dagli uffici della Società AVM S.p.A.. L'utilizzo degli stalli è limitato ai soli veicoli adibiti al trasporto di persone con al massimo otto posti a sedere oltre il sedile del conducente.

Tutti gli stalli di sosta di via della Brenta Vecchia sono convertiti in aree di sosta a pagamento sulle quali è disposta la vigente tariffazione.

La presente ordinanza a carattere sperimentale ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura della Società AVM S.p.A. in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.lgs.n.285/92).

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltro alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese e al Corpo di Polizia Locale, di apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della Direzione LLPP unitamente alla planimetria con il posizionamento della segnaletica installata e con l'individuazione delle tipologie di segnaletica.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre 17 luglio 2019

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(atto firmato digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."